

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI SCOLASTICHE IN MODALITA' VIRTUALE

Indice

Art. 1- Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

Art. 5 - Convocazione

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

Art. 7- Verbale di seduta

Art. 8 - Durata del Regolamento

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità virtuale, delle riunioni scolastiche dell'I.C. Ivrea 1 (es: Collegi dei Docenti, Consigli di Istituto, riunioni di dipartimento, classi parallele, interclassi, intersezioni, intercircolo, commissioni, gruppi di lavoro, assemblee, formazione, colloqui, etc). I convenuti esprimono la loro opinione e il loro voto in modalità telematica.

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità virtuale” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni scolastiche di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme Web.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) approvazione di delibera;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google, file condivisi.

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica, può essere utilizzata dall'Istituzione scolastica per le riunioni al fine deliberare sulle materie all'ordine del giorno, per le quali non sia possibile per impedimenti irremovibili, per esigenze organizzative o per misure cautelative la discussione collegiale in presenza.

Art. 5 – Convocazione

1. La convocazione delle adunanze virtuali, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo, tramite posta elettronica.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza secondo quanto indicato all'art.3 c.3.

3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

4. La preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione avverrà tramite gli eventuali allegati alla convocazione in formato pdf.

5. La durata e lo svolgimento del dibattito di ciascun punto all'ordine del giorno deve tenere conto della durata complessiva della riunione prevista nella convocazione della stessa. Nell'eccezionale eventualità in cui non si riesca ad affrontare qualche punto, la discussione verrà rinviata alla seduta successiva.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Ogni convocato alla seduta deve accedere attraverso il proprio account per consentire la raccolta delle presenze. Tali presenze saranno raccolte attraverso un apposito modulo di presenza o mediante l'utilizzo della chat.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
- b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati;
- c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento.

La delibera dell'adunanza deve indicare il numero dei votanti che hanno espresso voto favorevole alla delibera, il numero dei votanti che hanno espresso voto contrario alla delibera e il numero dei votanti che si sono astenuti, ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.

Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altra data, non appena tale modalità sarà resa disponibile per i convocati.

5. Lo svolgimento in video riunione su questioni puntuali e circoscritte permette la votazione immediata solo per i contrari e gli astenuti, considerando favorevoli tutti i membri che votano oppure attraverso lo strumento di Google moduli.

6. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza con problemi di connessione, sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

7. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto attraverso la chat della riunione stessa, oppure tramite posta elettronica.

8. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, nominativamente, nelle modalità sincrone definite o in alternativa (vedi punto 6) via posta elettronica.

Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) i nominativi dei componenti assenti;
- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
- g) Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.

2. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per conoscenza e sarà formalmente approvato nella seduta successiva.

3. Ai soli fini della verbalizzazione ed esclusivamente al Presidente e al Segretario della riunione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica.

Art. 8 – Durata del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sul sito dell'Istituzione Scolastica successiva alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

Art. 9– Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale e mantiene la sua validità fino a diversa delibera degli organi competenti.